COMUNE DI LODRINO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme regolarmente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi

3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti dalla Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art. 2 – Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

2. *Le disposizioni del Regolamento sono improntate al fine della collaborazione e della buona fede tra Amministrazione comunale e contribuente.*

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 3 – Tipologie di entrate

1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
   a) tributi comunali;
   b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni);
   c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
   d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali

Art. 4 – Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dello stesso anno del bilancio preventivo approvato entro il termine fissato dallo Stato (art.27 co. 8 L.448/01) e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale ad esclusione del regolamento della tariffa rifiuti (D.Le.vo n. 22/97).
3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art. 6 - Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato s'intende immediatamente attuabile. Per escludere, riduzioni o esenzioni nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere un'esplicita disposizione.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forme di gestione

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestiti nelle forme seguenti:
   a) mediante gestione diretta
   b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 113 e seg. Del T.U: n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
   c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione) Nell'ipotesi l'affidamento può avvenire:
      - mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. C), della Legge 142/90;
      - mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma lett. c), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese, l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione vengano svolte dal responsabile dell'Ufficio Tributi, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi

Art. 9 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.
3. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse, a titolo di imposta

Art. 10 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico o a favore del contribuente e dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. Da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio il funzionario deve informare preventivamente il contribuente dell'irrogazione di una sanzione sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento. E' nulla l'iscrizione al ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi se non preceduta, ove necessiti, da richiesta di informazioni al contribuente (art.6 co.5 L.212/2000).

Art. 11 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 12 - Attività di accertamento e liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto e con apposito atto motivato (nei presupposti di fatto e di diritto) con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. E' altresì ammesso il diritto di interpello del contribuente per chiedere chiarimenti in ordine ai tributi comunali (art.11 L. 212/2000).

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73 o mediante raccomandata a/r. In particolare il funzionario responsabile deve altresì assicurare l'effettiva conoscenza degli atti e degli avvisi destinati al contribuente mediante notifica o utilizzo del servizio postale ed anche del telefono o via telematica indicando nell'atto il nominativo del responsabile del procedimento (art.6 co. 1 L. 2112/2000 e 4 L.241/90)

4. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario (art.8 L.212/2000)

TITOLO V

SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 13 - Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie. In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

   a) le caratteristiche delle sanzioni;
   b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
   c) le cause di non punibilità;
   d) i criteri di determinazione;
   e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
   f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
   g) il ravvedimento;
   h) il procedimento di irrogazione;
   i) la tutela giurisdizionale;
   j) esecuzione decadenze e prescrizioni;
   k) ipoteca e sequestro conservativo;
   l) sospensione dei rimborsi e compensazione;

Art. 14 - Sanzioni in materia di riscossione tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardi od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 15 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art. 7, D. Lgs. 472/97.
3. Nessuna sanzione e interessi è comminata se il comportamento deriva da indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o da errori dell'amministrazione (art.10 co.2 L.212/2000)

Art. 16 - Concorso di violazioni e continuazione

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore:
   a) con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
   b) con più azioni od omissioni commetta diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);
   c) commetta più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).
   1. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue:
   a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo di imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;
   b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo di imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
   c) se le violazioni riguardano un tributo della stessa indole ma rilevano per più periodi di imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione base aumentata dalla metà al triplo;
   d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi di imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà.

Art. 17 - Irrogazione della sanzione

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73.
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale dell'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.

4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

TITOLO VI

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 18 - Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:
   a) con le modalità previste con D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/1988;
   b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910;
   c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti;

Art. 19 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Art. 20 - Pagamenti rateali

1. Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, secondo prudente apprezzamento, con provvedimento motivato, una dilazione di pagamento in rate non superiori a otto e di durata complessiva non superiore all'anno, richiedendo apposita polizza fidejussoria quando il debito supera **€ 516,46.**

TITOLO VII

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21- Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei inimi tariffari di legge, quando previsti.

Art. 22- Autotutela

1. Il dirigente o il responsabile della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
   a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
   b) valore della lite;
   c) costo della difesa;
   d) costo di soccombenza;
   e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

3. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:
   a) doppia imposizione;
   b) errore di persona;
   c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
   d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
   e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

Art. 23 - Accertamento con adesione

1. Si applicano le norme, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.